



# *Ministero della Salute*

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari  
*Ufficio 6 Tutela del Benessere Animale*

ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI  
TRENTO E BOLZANO  
LORO SEDI

Agli utilizzatori (tramite BDNS)

Allegato 1

**OGGETTO:** D.lgs. 26/2014. Linee guida ministeriali sul decreto ministeriale sulla formazione del personale nel settore della sperimentazione animale.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (**GURI del 23/09/2021, n.228**) del decreto ministeriale sulla formazione del personale nel settore dell'impiego degli animali a fini scientifici, si allegano le linee guida, redatte dalla Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari.

Le Regioni e le Province autonome sono invitate a provvedere alla massima diffusione delle Linee guida soprariportate agli operatori del settore attraverso la ASL competenti per territorio e che saranno altresì pubblicate sul sito del Ministero della salute e per gli utilizzatori sulla home page della Banca Dati Nazionale Sperimentazione Animale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 6  
\*F.to Dr. Vincenzo Ugo SANTUCCI

\* Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

## **Linee Guida relative del decreto ministeriale recante la disciplina sulla formazione degli addetti ai compiti e alle funzioni di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 26/2014, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.**

Con decreto del Ministro della salute del 5 agosto 2021, d'ora in avanti denominato "D.M.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23/09/2021 n. 228, sono stabilite le modalità di acquisizione, mantenimento e dimostrazione del livello di istruzione e di formazione del personale di cui deve disporre ogni allevatore, fornitore e utilizzatore.

Il D.M. indica il livello di competenza (definito, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), come il complesso di 4 requisiti: istruzione, formazione, esperienza professionale e sviluppo professionale continuo richiesto al personale che svolge le funzioni di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 26/2014, segnatamente:

- a) la realizzazione di procedure su animali;
- b) la concezione di procedure e di progetti (funzione che identifica il responsabile del progetto di ricerca ai sensi della definizione di cui alla lettera c, comma 1, art. 2 del D.M. in oggetto);
- c) la cura degli animali;
- d) la soppressione di animali.

Il titolo di studio del quale il personale deve essere in possesso è stato individuato sulla base delle mansioni connesse alle diverse funzioni, per cui si è provveduto a distinguere i titoli di studio richiesti, secondo livelli crescenti.

Il D.M., in conformità al documento di lavoro della Commissione europea<sup>1</sup>, definisce altresì il livello competenza richiesto al personale che svolge i compiti propri del responsabile del benessere e della cura degli animali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 26/2014, al membro scientifico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 26/2014 e del veterinario designato, per il quale il decreto legislativo all'art. 24 prevede che esso debba essere esperto in materia di animali da laboratorio e possedere requisiti di esperienza e di formazione specifica.

### **1. Ambito di applicazione**

Il decreto e l'allegato specificano la tipologia di formazione dei soggetti che svolgono "funzioni" e "compiti".

Le "funzioni" sono:

- La realizzazione di procedure su animali;
- La concezione di procedure e di progetti;
- La cura degli animali;
- La soppressione di animali.

I "compiti" si riferiscono ai seguenti soggetti:

- veterinario designato;
- responsabile del benessere e della cura degli animali;
- membro scientifico.

### **2. Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento**

---

<sup>1</sup>Documento di lavoro sull'elaborazione di un quadro comune di istruzione e formazione di tutti i soggetti coinvolti nell'impiego e nella cura degli animali destinati ad essere utilizzati o utilizzati a fini di sperimentazione scientifica.

La formazione può essere erogata da qualsiasi ente pubblico o privato che sia accreditato quale provider per i crediti E.C.M., nonché dalle Università. I corsi di formazione devono essere preventivamente accreditati da parte del Ministero della salute presentando una domanda sulla base dei requisiti e delle modalità stabilite con il decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2, del D.M.

### **3. Attestazione**

L'Ente formatore deve rilasciare un attestato di avvenuta formazione sia in caso di corsi di formazione sia in caso di sviluppo professionale continuo. L'attestato deve prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

- a) denominazione del soggetto formatore;
- b) dati anagrafici del partecipante al corso;
- c) specifica della tipologia del modulo formativo e le ore di lezione (teoriche o pratiche) erogate;
- d) periodo di svolgimento del corso;
- e) firma del soggetto formatore.

### **4. Compiti dell'allevatore, fornitore o utilizzatore**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. r) l'allevatore, il fornitore e l'utilizzatore conservano il libretto delle competenze del personale che svolge le funzioni di cui alle lettere a), c) e d), dell'art. 1, comma 1, del D.M. La modalità di conservazione del libretto delle competenze sarà definita autonomamente dai singoli allevatori, fornitori e utilizzatori. Il libretto sarà redatto sulla base di un modello standard che verrà definito nel decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2 del D.M.

### **5. Titoli, attestati e formazione del personale che svolge le funzioni di cui alle lett. a), c) e d)**

Il D.M. in argomento disciplina il riconoscimento delle funzioni e dei compiti pregressi (art. 8 - rubricato "Disciplina transitoria").

Il personale di cui alla funzione **a)**, dell'art. 2, c. 1, del D.M. che a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto non è in possesso dei requisiti normati dalla disciplina transitoria di cui all'art. 8 del D.M., deve aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado e ottenere l'attestato di formazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del D.M.

Il personale di cui alle funzioni **c)** e **d)**, dell'art. 2, c. 1, del D.M. che a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto non è in possesso dei requisiti normati dalla disciplina transitoria di cui all'art. 8 del D.M., deve aver assolto l'obbligo scolastico e ottenere l'attestato di formazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del D.M.

Lo svolgimento del periodo di tirocinio di almeno tre mesi è parte integrante della formazione per lo svolgimento delle funzioni a), c) e d). Tale tirocinio è volto all'acquisizione delle competenze richieste che dovranno essere valutate dal responsabile del benessere e dal veterinario designato (art. 7, commi 3 e 4).

L'OPBA registra nel libretto delle competenze l'istruzione, la formazione (dando evidenza anche dell'esito del tirocinio), l'esperienza professionale, lo sviluppo professionale continuo del personale che svolge le funzioni di cui alle lettere a), c) e d) dell'art. 2, comma 1, del D.M.

## **6. Titoli, attestati e formazione del responsabile del progetto, del responsabile del benessere e della cura degli animali e del veterinario designato**

Premesso che il D.M. disciplina il riconoscimento delle funzioni e dei compiti pregressi (art. 8 - rubricato "Disciplina transitoria"), il **responsabile del progetto di ricerche** a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale non possiede i requisiti normati dalla disciplina transitoria di cui all'art. 8 del D.M. deve aver conseguito il diploma di laurea magistrale o un titolo di studio di terzo ciclo nell'area sanitaria o tecnico – scientifica<sup>2</sup> e ottenere l'attestato di formazione.

Il **responsabile del benessere e della cura degli animali** che a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale non possiede i requisiti normati dalla disciplina transitoria di cui all'art. 8 del D.M. deve aver conseguito il diploma di laurea magistrale in una delle seguenti classi di laurea: LM42 medicina veterinaria, LM41 medicina e chirurgia, LM06 biologia, LM09 biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, LM86 in scienze zootecniche e tecnologie animali nonché essere in possesso di un titolo universitario di terzo ciclo e ottenere l'attestato di formazione.

Il **veterinario designato** che a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale non possiede i requisiti normati dalla disciplina transitoria di cui all'art. 8 del D.M. deve aver conseguito il diploma di laurea magistrale in medicina veterinaria, un titolo di studio universitario di terzo ciclo che assicuri la competenza delle materie di cui all'allegato V del d.lgs. 26/2014 e ottenere l'attestato di formazione (art. 4, comma 2).

I titoli di studio di terzo ciclo comprendono: il dottorato di ricerca, la scuola di specializzazione e il master universitario di secondo livello.

Chi svolge il ruolo di veterinario designato, di responsabile del progetto di ricerca e di responsabile del benessere e cura degli animali deve trasmettere, nella sezione del portale del Ministero della salute – VETINFO, i propri titoli di formazione e gli attestati di sviluppo professionale continuo sulla base di quanto stabilito dal decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2 del D.M.

## **7. Titoli, attestati e formazione del membro scientifico**

Il **membro scientifico** deve aver conseguito il diploma di laurea o un titolo universitario di terzo ciclo nell'area sanitaria o tecnico – scientifico.

Al membro scientifico non è richiesto il possesso di un attestato di formazione, dovrà invece adempiere l'obbligo di sviluppo professionale continuo (di cui all'art. 2, lettera n) del D.M.). Al membro scientifico non è richiesto il requisito di pregresso svolgimento del compito.

Chi svolge il ruolo di membro scientifico deve trasmettere, nella sezione del portale del Ministero della salute – VETINFO, i propri titoli di formazione (quantomeno il diploma di laurea) e gli attestati di sviluppo professionale continuo sulla base di quanto definito con il decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2, del D.M.

---

<sup>2</sup>Per l'inquadramento dell'area sanitaria e tecnico scientifica si rimanda alla classificazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

## **8. Autocertificazioni**

Per attestare le informazioni previste nel libretto delle competenze nonché quelle da trasmettere sul portale del Ministero della salute – VETINFO - è consentita l'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. L'autorità competente potrà svolgere controlli e verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

## **9. Accredimento corsi**

Con successivo decreto direttoriale sono stabiliti i requisiti di accreditamento dei corsi di formazione e di sviluppo professionale continuo.

## **10. VETINFO**

Entro il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione del D.M., la sezione del portale del Ministero della salute – VETINFO dedicata al personale di cui al D.M., sarà pienamente operativa per l'accoglimento dei titoli di formazione e degli attestati di sviluppo professionale continuo, da comunicare sulla base delle modalità indicate con successivo decreto direttoriale.

## **11. Moduli**

Con successiva tabella allegata alle presenti linee guida si rende fruibile il prospetto di moduli necessari per l'ottenimento dell'attestato di formazione o di sviluppo professionale continuo da parte del personale adibito alle funzioni e ai compiti di cui al D.M.

Si prega di far pervenire tutte le istanze relative all'applicazione del D.M. 5 agosto 2021 alla casella di posta elettronica [formazione.sa@sanita.it](mailto:formazione.sa@sanita.it)